

Mercoledì 14 dicembre 2016

P8_TA(2016)0493

Accordo UE-Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak**Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (10711/2016 — C8-0332/2016 — 2016/0192(NLE) — 2016/2229(INI))**

(2018/C 238/05)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (10711/2016),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (11692/2014),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0332/2016),
 - vista la sua risoluzione legislativa del 14 dicembre 2016 ⁽¹⁾ sul progetto di decisione del Consiglio,
 - visto l'articolo 99, paragrafo 1, secondo comma, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0320/2016),
- A. considerando che i pescatori di Danimarca, Norvegia e Svezia hanno sempre tradizionalmente pescato congiuntamente nel Kattegat e nello Skagerrak;
- B. considerando che l'accordo protegge i diritti di pesca storici dei pescatori di Danimarca, Norvegia e Svezia nel Kattegat e nello Skagerrak, senza pregiudizio per i diritti dei pescatori di altri Stati, assicurando anche, nel contempo, che siano prese misure adeguate per la gestione delle attività di pesca e la conservazione in tali acque;
- C. considerando che l'accordo sostiene anche l'attuazione del sistema riformato per la gestione della pesca nell'UE posto in essere conformemente agli obiettivi e ai principi basilari della nuova politica comune della pesca (PCP), in particolare l'introduzione dell'obbligo di sbarco e il mantenimento degli stock al di sopra dei livelli che consentono di raggiungere il rendimento massimo sostenibile;
1. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i verbali e le conclusioni delle eventuali consultazioni tenute ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo;
 2. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio, nel corso dell'ultimo anno di applicazione dell'accordo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione completa sulla sua attuazione;
 3. invita la Commissione e il Consiglio, nei limiti delle rispettive competenze, a tenere il Parlamento immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi delle procedure relative all'accordo e al suo rinnovo, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. sottolinea che l'accesso al mercato interno per qualsiasi paese terzo deve basarsi sulla reciprocità e che, nel caso della Norvegia, i dazi doganali sui prodotti alimentari provenienti dall'UE, inclusi i prodotti della pesca, devono essere conformi all'accordo sullo Spazio economico europeo;

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0492.

Mercoledì 14 dicembre 2016

5. sottolinea che il compito della Commissione è di garantire che i dazi doganali sui prodotti alimentari e della pesca provenienti dall'UE non siano impostati in un modo che contravvenga ai principi del libero commercio nel settore dei prodotti alimentari, compresi i prodotti della pesca;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la risoluzione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno di Norvegia.
-